

1400



# COMUNE DI LIPARI

PROVINCIA DI MESSINA

“Eolie Patrimonio dell’Umanità”

S.U.A.P. – Sportello Unico per le Attività Produttive

[www.comunelipari.it](http://www.comunelipari.it)

[commercio@pec.comunelipari.it](mailto:commercio@pec.comunelipari.it)

**ORDINANZA n. 54 del 03 luglio 2015**

**IL SINDACO**

**Richiamata** la propria Ordinanza n. 34 del 30 maggio 2014, con la quale sono state dettate le disposizioni in materia di orari di intrattenimenti musicali presso le attività di pubblico esercizio presenti sul territorio comunale, in attuazione delle direttive contenute nella nota del Commissario di Pubblica Sicurezza di Milazzo del 18.03.2009, e le successive Ordinanze n. 29 del 03 giugno, n. 61 del 13 agosto e n. 63 del 16 agosto 2013, tutte a tutela della quiete e salute pubbliche;

VISTO il D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999;

Vista la L. n.447 del 26 ottobre 1995 e relativi decreti attuativi e il D.P.C.M. 1/3/1991, che prevede, applicabili al Comune di Lipari, i livelli sonori limite di 60 d BA diurni e di 50 d BA notturni ;

Vista la L.689/1981 che disciplina il sistema sanzionatorio;

Vista la legge n.241/1990 e ss.mm. ed int.;

Visti gli artt. 9,10 e 17 bis del TULPS;

Visti gli artt. 650 e 659 del Codice Penale;

Vista la nota del 10/4/2014 del Prefetto di Messina avente per oggetto “inquinamento acustico da pubblici esercizi”;

**RICHIAMATO** il documento informativo per le immissioni di rumore da parte degli esercizi commerciali redatto dal consulente di acustica prof. Carlo D’Arrigo nell’anno 2013;

**Richiamata** la propria competenza in materia ed a prosieguo della propria n. 28 del 29.4.2015,

## **ORDINA**

Ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione, ai titolari di circoli e/o associazioni, ai titolari di spiagge attrezzate e di stabilimenti balneari e per tutti quegli esercizi ove all’attività principale si accompagnano emissioni sonore, che per tenere intrattenimenti musicali nelle aree esterne di rispettiva pertinenza, legittimamente occupate, dovranno essere rispettati i seguenti orari:

- **Dal 05 al 15 luglio e dal 07 al 30 settembre 2015: dalle ore 19,00 alle ore 24,30 nei giorni di venerdì, sabato e domenica;** negli altri giorni della settimana, rispettando lo stesso orario, potrà essere esercitato intrattenimento musicale dal vivo, con esclusione di strumenti di diffusione sonora;
- **Dal 16 luglio al 06 settembre 2015, dalle ore 19,00 alle ore 24,30; nei giorni di venerdì, sabato e domenica** può essere autorizzata, ai sensi e con le modalità previste dalla L. n. 112/2013, la **protrazione oraria sino alle ore 01,00** nel rispetto delle seguenti

### prescrizioni:

- Osservare scrupolosamente i limiti e le disposizioni introdotti dalla presente Ordinanza in materia di inquinamento acustico nel rispetto del riposo e della quiete dell’ambiente vicinore;
- Rispettare le norme in materia ed i limiti di emissione previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997, con l’obbligo di dotarsi del documento di impatto acustico ambientale relativo agli impianti di diffusione sonora, ai sensi della L.447/95 e del D.P.C.M.n.215/99, comprovante il rispetto

dei valori limite per le emissioni sonore, anche con l'installazione di limitatori di che garantiscano il corretto utilizzo degli impianti e agevolino i controlli necessari. **In ogni caso l'attività musicale in spazio esterno non potrà superare i 60 dB fino alle ore 22,00 ed i 50 dB dalle ore 22,00 e sino al limite orario come sopra fissato.**

- vigilare che gli avventori non arrechino disturbo, con schiamazzi e rumori, alle occupazioni ed al riposo delle persone;

Per l'isola di Panarea, nello specifico, **dalle ore 22,00 alle ore 24,30** sia diffusa musica di sottofondo con un livello sonoro massimo tale da non interessare i limiti di rispetto del territorio comunale già citati.

#### **Limitazione alla vendita di prodotti:**

-al fine di contrastare comportamenti correlati e determinati dall'abuso di alcol e fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente in tema di alcolici, nel periodo 05/7 – 30/9, dalle ore 23,00 sino alle ore 07,00 è vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda contenuta in vetro od in lattina da parte di esercizi commerciali su aree private o pubbliche, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, attività di vendita n.267/2000 mediante distributori automatici, discoteche ed attività similari. E' altresì, vietata la consumazione, su aree pubbliche o private ma di pubblico uso, di bevande contenute in bottiglie di vetro, bicchieri di vetro o comunque in lattine. Unica eccezione al presente divieto è consentita per le consumazioni effettuate entro le ore 01,00 e quelle effettuate all'interno di pubblici esercizi secondo gli orari normati dall'art.6 del D.L. 117/2007.

**Sanzioni:** tutto il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge n.689/1991.

- Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di illeciti penali ed amministrativi, chiunque violi il disposto della presente Ordinanza è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa – pecuniaria prevista dall'art.10, commi 1 e 2, della legge 447/1995 ed art. 17 e 17 bis del T.U.L.P.S.;
- E' prevista la contestuale sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare delle apparecchiature e/o degli strumenti di diffusione sonora, per cinque giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 13 L.689/1981, fatta salva l'eventuale confisca amministrativa ai sensi dell'art.20, comma 3, della stessa legge n. 689/81;
- E' prevista, altresì, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art.7 bis del D.Lgs n.267/2000, la contestuale applicazione della sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare delle bevande in bottiglie e contenitori in vetro e/o lattine detenute all'interno del pubblico esercizio che non ha rispettato la limitazione di vendita per asporto prevista nella presente Ordinanza, ai sensi dell'art.13 della L.689/1981, per cinque giorni consecutivi, fatta salva l'eventuale confisca amministrativa ai sensi dell'art.20, comma 3, della stessa legge n.689/1981.

La reiterazione, per due volte nel periodo 01/5-31/8/2015, dell'illecito comporterà, oltre alla sanzione di cui all'art.10 della legge 447/1995, anche la sospensione dell'attività di intrattenimento musicale per la durata di due giorni; per la terza reiterazione nello stesso periodo, la sospensione dell'attività di intrattenimento avrà la durata di giorni tre.

#### **DISPONE**

- L'immediata esecutività della presente Ordinanza.
- La notifica, per le rispettive competenze, al Commissariato di P.S. di Milazzo, al Comando della Stazione Carabinieri di Lipari, al Comando della Guardia di Finanza di Lipari, al Comando di Polizia Municipale di Lipari, al Dipartimento Periferico ARPA Sicilia di Messina, all'ASP Dipartimento di Prevenzione di Milazzo.

La presente Ordinanza è pubblicata all'albo Pretorio dell'Ente, sul sito internet del Comune per la dovuta conoscenza e del SUAP dell'Ente.

### AVVERTE

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso:

- Ricorso entro giorni 60 (sessanta) dalla data della notifica al Tribunale Amministrativo Regionale -TAR per la Sicilia, sezione di Catania ;
- Ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nell'Albo Pretorio di questo Comune.



IL SINDACO  
(Marco Giorgianni)